

# REGOLAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.            del*

## **Art. 1 – Finalità del servizio**

Il servizio di distribuzione pasti a domicilio si inserisce tra gli interventi socio-assistenziali a sostegno della persona e della famiglia, come strumento per consentire all'utente di conservare la propria autonomia e i legami con il proprio abituale contesto di vita socio-familiare, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

In particolare il servizio in oggetto, a complemento del servizio di assistenza domiciliare (SAD), è finalizzato a:

- supportare la persona in condizione di isolamento socio-familiare, ovvero in situazioni di urgenza temporanea o di transitoria inabilità;
- rafforzare, qualora sia presente, l'azione dei nuclei familiari di appartenenza;

## **Art. 2 – Oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto la preparazione e la consegna al domicilio degli utenti del pasto di mezzogiorno, nelle giornate da lunedì a sabato compreso. Sono esclusi i festivi.

Il pasto viene preparato, con menù specifico predisposto da chi effettua il servizio.

Il confezionamento e il trasporto al domicilio degli utenti sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e viene effettuato direttamente da personale incaricato idoneo.

## **Art. 3 - Utenti del servizio**

Il servizio è rivolto ai residenti in PIATEDA in situazioni anche temporanee di difficoltà o isolamento: persone anziane, inabili, o con particolari difficoltà familiari.

Il servizio può essere richiesto per un periodo temporaneo o per un periodo prolungato.

## **Art.4 – Ammissione al servizio**

L'attivazione del servizio avviene a seguito di richiesta della persona interessata o dei suoi familiari, oppure per iniziativa diretta dei Servizi Sociali Comunali.

Il Servizio Sociale Comunale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento, anche attraverso visite domiciliari.

L'ammissione al servizio viene disposta dall'Ufficio servizi sociali comunali con anche l'ausilio dell'Ufficio di Piano, compatibilmente con le risorse organizzative e le risorse finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggiore urgenza, ed in particolare:

- utenti per i quali si ravvisi uno stato di grave limitazione dell'autonomia personale, anche temporanea;
- utenti in grave condizione di isolamento dal contesto familiare e sociale, anche temporaneo;
- utenti già in carico al servizio di assistenza domiciliare.

Per l'ammissione al servizio è richiesta una preventiva analisi del bisogno, in base ai seguenti criteri:

- situazione familiare;
- situazione economica;
- situazione patologica e/o a rischio di emarginazione;

- Il Comune di Piateda si riserva ampia facoltà di controllo in merito alla veridicità delle informazioni e dei dati autocertificati dal richiedente: l'esito di un eventuale accertamento difforme dai dati e dalle informazioni dichiarate produrrà l'eventuale sospensione dal servizio ed ogni altra conseguenza penale derivante dal rendere false dichiarazioni.

- Qualora l'utente si astenga dal consumo dei pasti **senza giustificato motivo** per un numero di giorni consecutivi superiori a 5, verrà automaticamente escluso dal servizio, salvo casi eccezionali valutati dall'Assistente Sociale di riferimento.
- Ogni eventuale sospensione dovrà essere comunicata **almeno nelle 48 ore precedenti** la data prevista, per permettere agli uffici di avvertire il fornitore dei pasti. All'utente che non provvederà a dare comunicazione, verrà addebitato ugualmente il costo del pasto. Sono esclusi casi di emergenza urgenze, **motivate e documentate**

#### **Art. 5 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

Gli utenti contribuiscono al costo del servizio in rapporto alla situazione economica della famiglia. ISEE corrente.

La quota a carico dell'utente viene calcolata in relazione alle fasce ISEE stabilite dalla Giunta comunale.

In sede di prima applicazione ,per l'anno in corso e per il 2022 , i suddetti parametri sono i seguenti:

VALORE ISEE	Fascia da / a	Percentuale compartecipazione sul costo del pasto	
	Fino a € 8000,00	///	
	Da 8001,00 a 11,000	20%	
	Da 11,01 a 1300,00	30%	
	Da 13001 a 15000,00	40%	
	Da 15001 a 17000,00	50%	
	Da 17001 a 20000,00	80%	
	Importi superiori a 20000	100%	

Qualora il richiedente non presenti idonea documentazione ai fini del calcolo della quota di compartecipazione verrà applicata l'intera quota.

Per casi di particolare bisogno il Responsabile del Servizio sentita la Giunta Comunale, su motivata proposta delle Assistenti Sociali, può disporre a favore dell'utente l'esenzione totale o parziale della quota a suo carico.

#### **Art. 6 – Pagamenti**

La riscossione delle quote a carico dell'utente è effettuata mensilmente in via posticipata ed è quantificata sulla base dell'effettivo utilizzo del servizio ( costo del pasto moltiplicato per il numero dei pasti consumati).

Entro il mese successivo a quello di riferimento il competente ufficio comunale provvede



all'emissione della quota a carico che dovrà essere versata tramite con le modalità che verranno comunicate al cittadino.

L'utente dovrà provvedere al pagamento entro gg. 30 dal ricevimento dell'importo a suo carico; in caso contrario l'ufficio provvederà ad inviare un primo sollecito e relativo addebito delle eventuali spese, cui seguirà l'eventuale applicazione delle procedure per il recupero crediti e/o la sospensione del servizio.

#### **Art. 7 – Sospensione temporanea del servizio e riavvio**

Su richiesta dell'utente o dei servizi sociali, il servizio può essere sospeso temporaneamente per un periodo non superiore a gg. 15.

Nel caso di ricoveri ospedalieri, il servizio verrà temporaneamente sospeso per un periodo in ogni caso non superiore a gg. 30.

Eventuali sospensioni del servizio richieste dall'utente, devono essere comunicate a chi eroga il servizio entro 48 ore dalla sospensione o in caso di emergenza sopraggiunta entro le ore 9,00 dello stesso giorno.

La mancata comunicazione dell'avvio della sospensione comporta il pagamento dei pasti.

La richiesta **di riavvio** del servizio sospeso deve essere comunicata dall'utente almeno entro il giorno lavorativo immediatamente precedente.

#### **Art. 8 - Dimissioni dal servizio**

Il Servizio Sociale Comunale dispone la dimissione dal servizio mediante segnalazione scritta dell'utente o di un suo familiare a seguito di manifesta volontà, decesso, ricovero in struttura e inoltre per:

- Inadempienza ingiustificata al pagamento della quota dovuta per **oltre 3 mesi**;
- Sospensione del servizio da parte dell'utente senza giustificato motivo per un periodo superiore a gg. 10 consecutivi;
- Valutazione da parte dell'Assistente sociale a seguito del venir meno dei criteri che hanno determinato l'attivazione del servizio stesso;
- **Comportamenti inadeguati** tenuti dal beneficiario del servizio in relazione agli operatori a qualunque titolo coinvolti nel servizio;

ovvero per risoluzione dello stato di bisogno, ovvero per situazioni sopravvenute tali da rendere inattuabile o inadeguato l'intervento.

#### **Art. 9 – Obblighi dell'utente**

L'utente si impegna:

- a mantenere in buone condizioni i contenitori e/o le stoviglie che gli vengono consegnate per i pasti e a restituirle nelle medesime condizioni in cui gli vengono date.
- a rispettare gli orari di consegna dei pasti e di restituzione dei contenitori puliti;
- a pagare mensilmente i buoni secondo le modalità comunicate dal Comune ;
- a tenere un comportamento adeguato con il personale che effettua la consegna ;

#### **Art . 10 - Modalità di gestione del servizio**

Il Comune può affidare a terzi ( Ditte operanti nel settore della ristorazione, Cooperative, Associazioni, Case di Riposo ) sia la fase di preparazione dei pasti, sia quella di distribuzione degli stessi al domicilio degli utenti.

I pasti vengono consegnati indicativamente nella fascia oraria che va dalle ore 11,30 alle ore 13,00.

#### **Art . 11 – Rinvio a norme di legge**

Per tutto quant'altro non previsto nel presente regolamento varranno le norme di legge vigenti.

#### **Art . 12 – Entrata in vigore**

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore a seguito della doppia pubblicazione all'albo pretorio, in conformità dell'art. 75 dello Statuto comunale